

- “1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
- a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
 - b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di erosione;
 - c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
 - 1) chiusura e protezione degli accessi;
 - 2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;
- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R 2011 e s.m.i.;
- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 5 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (Reg. for. n. 8/R 2011 e s.m.i., articolo 6, paragrafo 4);
- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Montagna della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.
- Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempimento a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 22/09/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente Provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI



Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Tecnico regionale -Cuneo

DETERMINAZIONE NUMERO: 3977 DEL: 28/11/2017

Codice Direzione: A18000 Codice Settore: A1816A

Legislatura: 10 Anno: 2017

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: PULZONI ELIO

Oggetto

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 - Interventi selvicolturali in Comune di Valdieri (CN) Fraz. Andonno (CN), Località Boschetto Gerbas - Rocustun - Piastre e Rocciariund. Richiedente: Amministrazione Separata Beni di Uso Civico di Andonno - Valdieri (CN).

VISTA la domanda n. 37303/2017 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dall' Amministrazione Separata Beni di Uso Civico di Andonno (nella persona del Presidente Arch. Daniela Risso), in data 31/10/2017 – assunta al Protocollo n. 51738;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal funzionario incaricato Fabrizio Maglioni del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte, redatto in data 27/11/2017, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
- Faggeta - Castagneto - Acero-tiglio-frassineto - Boschi di invasione /neoform.	50,5399	50,5399
Totale	50,5399	50,5399

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);
VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011;
VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
VISTI gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R 2011, l'ASBUC di Andonno (nella persona del Presidente, Arch. Daniela Rizzo) all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Valdieri (CN) - Località Boschetto Gerbas - Rocustun - Piastre e Rocciariund (Fraz. Andonno), limitatamente a quelli previsti nei 5 anni del piano pluriennale dei tagli - così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

Tipologia forestale	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
- Faggeta - Castagneto - Acero-tiglio-frassineto - Boschi di invasione /neoform.	50,5399	50,5399
Totale	50,5399	50,5399

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. ammessa (ha)
Valdieri	Andonno	1	1	75,4737	23,0561
Valdieri	Andonno	1	91	23,3091	14,9500
Valdieri	Andonno	2	137	22,9875	4,8419
Valdieri	Andonno	2	170	9,6906	7,0439
Valdieri	Andonno	2	171	35,9889	0,6480

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha. 50,5399 ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati delle diverse componenti (ceduo a regime, ceduo in conversione, governo misto e fustaia), così come individuati con le procedure di assegno al taglio ex art. 9 del Regolamento forestale regionale vigente;
- si prescrive che, in ragione della complessità degli interventi e della loro articolazione temporale ed organizzazione, il piedilista di martellata delle piante da abbattere nell'arco di ogni stagione silvana (effettuata ai sensi dell'art.9 del regolamento) dovrà essere consegnato allo Sportello

forestale regionale di Cuneo entro la data di inizio del calendario dei tagli di cui all'art. 18 del regolamento (15 settembre per la zona di intervento);

- si prescrive che entro la stessa data dovranno pervenire presso lo Sportello forestale regionale di Cuneo i piedilista relativi alle piante contrassegnate per il taglio al di sotto della classe diametrica 20 cm, quelli relativi alla contrassegnatura delle piante da rilasciare a dotazione del bosco sino al successivo intervento selvicolturale e quelli relativi alle piante da rilasciare in bosco per il mantenimento della biodiversità.
- con riferimento alla prima stagione silvana di taglio, la martellata ed il relativo piedilista, nonché i piedilista relativi ai rilasci (se del caso) dovranno pervenire allo Sportello forestale regionale di Cuneo prima dell'inizio degli abbattimenti;
- il volume di legname prelevabile in totale con l'intervento è quindi pari a 3.800 mc, ovvero 34.000 q.li; tale valore è comunque indicativo, in quanto dipende dai procedimenti adottati per il calcolo del volume delle piante;
- il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante assegnate con l'operazione di martellata e contrassegnatura con vernice rossa sulle aree campione; potrà inoltre interessare le piante della componente a ceduo a regime o in conversione non contrassegnate espressamente per il rilascio;
- relativamente al rilascio delle matricine a dotazione del bosco, si prescrive la conservazione delle piante indicate nell'apposito piedilista in relazione progettuale, o che perverrà annualmente prima dell'inizio dei lavori di taglio;
- relativamente al mantenimento della biodiversità, si prescrive la conservazione a tempo indefinito delle piante indicate nell'apposito piedilista in relazione progettuale, o che perverrà annualmente prima dell'inizio dei lavori di taglio;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo della componente a ceduo e di quella a fustaia, secondo quanto previsto dagli articoli 25, 21 e 27 del DPRG n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- nel caso in cui, durante le operazioni di taglio, si rilevi che l'età della componente a ceduo del bosco di faggio superi l'età di 40 anni, si dovrà provvedere a variare la tipologia di intervento selvicolturale dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio Forestale Regionale – Settore Montagna di Cuneo, visto che in tal caso ai sensi dell'art. 20, comma1, lettera c) della L.r. 4/2009 la ceduzione non risulta più ammissibile;
- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni devono essere lasciati in bosco o depezzati e sparsi sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riuniti in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo, si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme dell'articolo 7 della Legge regionale n. 16/1994. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi e alvei di corsi d'acqua;
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Reg. for. n. 8/R 2011 e s.m.i.):